

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, ll. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche c musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 13 dello Statuto del Istituto, che stabilisce i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto
- VISTO l'art. 22 comma 7. dello Statuto del Istituto che determina la composizione del Consiglio di Amministrazione
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOPTA

il **Regolamento per l'elezione del Docente Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'istituto superiore di studi musicali "Giovanni Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 18 aprile 2020 avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

REGOLAMENTO PER L' ELEZIONE DEL DOCENTE MEMBRO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "GIOVANNI LETTIMI" - RIMINI

| | | |
|-----------|--|---|
| Art. 1. - | Composizione del Consiglio di Amministrazione..... | 3 |
| Art. 2. - | Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature | 3 |
| Art. 3. - | Elettorato passivo | 3 |
| Art. 4. - | Elettorato attivo | 3 |
| Art. 5. - | Designazione..... | 4 |
| Art. 6. - | Ricorsi..... | 4 |
| Art. 7. - | Incompatibilità..... | 4 |
| Art. 8. - | Decadenza | 4 |
| Art. 9. - | Norme finali | 4 |

ART. 1. - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Autonomia, è composto dai seguenti cinque componenti:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituto designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno Studente maggiorenne designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un Esperto di Amministrazione nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

ART. 2. - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione del docente membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini.
2. L'elezione avrà luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. L'elezione è indetta dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni di designazione.
4. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi", pena decadenza, entro il termine indicato nel decreto d'indizione corredate dal curriculum attestante anche l'anzianità di servizio presso l'Istituto. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.
5. La Segreteria presenta al Consiglio Accademico le candidature almeno sette giorni prima della data prevista per la designazione.

ART. 3. - ELETTORATO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 7, lettera c) dello Statuto, il docente eletto nel Consiglio d'Amministrazione è designato con un atto scritto dal Consiglio Accademico.
2. Il designato viene scelto fra i docenti di ruolo dell'Istituzione che si sono candidati all'incarico e che siano in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l'Istituto.
3. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

ART. 4. - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'elettorato attivo per la designazione del docente membro del Consiglio d'Amministrazione compete ai docenti membri del Consiglio Accademico.

ART. 5. - DESIGNAZIONE

1. Il Consiglio Accademico, nel corso della seduta indicata nel provvedimento d'indizione, procede alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo procederà, su richiesta anche di un solo componente, a votazione segreta e verrà designato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.
2. Tutte le operazioni di designazione sono verbalizzate e firmate dai componenti del Consiglio Accademico.
3. Al termine delle operazioni il Consiglio Accademico consegna il verbale al Direttore che lo pubblicherà il giorno stesso all'Albo dell'Istituto.

ART. 6. - RICORSI

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati al Consiglio Accademico entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del risultato all'Albo dell'Istituto del risultato.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca il Consiglio Accademico per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. Il Consiglio Accademico vaglia i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

ART. 7. - INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i docenti componenti del Consiglio Accademico, ai sensi dell'art.37 dello Statuto, e della R.S.U. dell'Istituto.

ART. 8. - DECADENZA

1. Gli eletti decadono in caso di dimissioni o sopraggiunta incompatibilità.

ART. 9. - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul relativo sito web ed è inviato al MUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.